

# GR\_GERICHTE SBK 2025 31 vom 28. Mai 2025

GR Gerichte, 2025-05-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_SBK\\_2025\\_31](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SBK_2025_31)

FR: GR\_GERICHTE SBK 2025 31 du 28 mai 2025

IT: GR\_GERICHTE SBK 2025 31 del 28 maggio 2025

## Regeste

dichiarazione di fallimento | Konkurs

## Erwägungen

### E. 12

maggio, sicché il reclamo è senz'altro tempestivo e ricevibile in ordine. 2. Nella decisione impugnata, il giudice unico del Tribunale regionale ha dichiarato il fallimento della reclamante a far tempo dal 30 aprile 2025, non essendo essa comparsa all'udienza di dibattimento e ritenendo l'istanza di fallimento dell'8 aprile 2025 fondata in fatto e in diritto (act. B.1).

3 / 8 Con la presente impugnativa, la reclamante asserisce di avere estinto l'intero credito compresi gli interessi e le spese, osservando inoltre che C.\_\_\_\_\_ avrebbe dichiarato di ritirare la domanda di fallimento. La reclamante rileva inoltre come tutte le procedure esecutive pendenti a suo carico sarebbero state estinte. L'insorgente afferma quindi di presentare attualmente una situazione finanziaria favorevole, considerate anche le trattative in corso per vendere un palazzo sito a D.\_\_\_\_\_ di dodici appartamenti – di cui sei di sua proprietà – sicché la sua solvibilità sembrerebbe più probabile della sua insolvibilità (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, 4). 3. In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva. Per quanto concerne la prima condizione cumulativa, spetta al debitore rendere verosimile la propria solvibilità, ovverosia il fatto di disporre di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti esigibili (sentenza del Tribunale federale 5A\_885/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 2.2). Per farlo, egli deve fornire prove concrete quali, segnatamente, ricevute di pagamento, giustificativi bancari (averi bancari, crediti bancari), un elenco dei debitori, un estratto del registro delle esecuzioni, conti annuali recenti, bilanci intermedi, ecc. (sentenza del Tribunale federale 5A\_251/2018 del 31 maggio 2018 consid. 3.1). Possono essere considerati quali mezzi liquidi solamente attivi immediatamente e concretamente disponibili (sentenza del Tribunale federale 5A\_944/2013 del 19 marzo 2014 consid. 3.1). Il debitore non può pertanto rendere verosimile la sua solvibilità fondandosi esclusivamente su potenziali ricavi futuri (sentenza del Tribunale federale 5A\_944/2013 del 19 marzo 2014 consid. 3.1 e 4.2). Non spetta, in ogni caso, all'autorità di ricorso ricercare d'ufficio eventuali mezzi di prova che non sono stati adottati dal debitore al quale incombe l'onere della prova (sentenza del Tribunale federale 5A\_181/2018 del 30 aprile 2018 consid. 3.1). Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame,

giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l'annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvenza (sentenza del Tribunale federale 5A\_642/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 2.3). A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

4 / 8 in modo particolare allorché la possibilità che l'azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A\_328/2011 dell'11 agosto 2011 consid. 2). L'illiquidità dev'essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d'insolvenza può emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di accumulare delle comminatorie di fallimento, di non essere in grado di pagare modesti importi e di interporre sistematicamente opposizione contro le esecuzioni indica insolvenza (KREN KOSTKIEWICZ, Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlässen, 20a ed. 2020, art. 174 n. 23; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, art. 174 n. 26b). 3.1. Nel caso di specie, la reclamante allega, a sostegno del proprio reclamo, un ordine di pagamento eseguito in data 30 aprile 2025 in favore dell'UEF relativo al versamento di CHF 23'214.55 e uno eseguito in data 5 maggio 2025 di CHF 1'000.00 a saldo dell'esecuzione promossa dal creditore (act. B.4 seg.). L'estinzione del credito è stata confermata dallo scritto e-mail del 6 maggio 2025 dell'UEF indirizzato al patrocinatore legale della reclamante (act. B.6), nonché dallo scritto del 6 maggio 2025 del creditore, con il quale quest'ultimo ha inoltre dichiarato di ritirare la domanda di fallimento (act. B.7). L'esecuzione n. B.\_\_\_\_\_ non figura neppure più nell'estratto UEF del 7 maggio 2025. Di conseguenza il presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 e 3 LEF risulta adempiuto. 3.2. Per quanto riguarda invece il requisito della solvibilità, si osserva quanto segue. Nonostante la reclamante non abbia fornito prove concrete al fine di stabilire l'ammontare dei debiti esigibili, tant'è che agli atti non figura alcuna documentazione a comprova della sua situazione debitoria – quali ad esempio bilanci e conti economici intermedi per l'anno contabile 2025, estratti conto attuali o altri giustificativi che forniscano riscontri oggettivi in merito alla sua attuale situazione economica – fatta eccezione per l'estratto UEF, occorre rilevare quanto segue. La reclamante ha prodotto la bozza di un contratto di compravendita redatta dall'Ufficio del Registro fondiario della Regione Moesa tra la società reclamante e la E.\_\_\_\_\_ SA, in qualità di parti venditrici, e F.\_\_\_\_\_, in qualità di parte acquirente, con oggetto la palazzina "G.\_\_\_\_\_" sita nel Comune di D.\_\_\_\_\_ (act. B.3). Da tale documento si evince che il prezzo complessivo della palazzina sarebbe pari a CHF 5'750'000.00, di cui CHF 2'823'250.00 corrisponderebbero al prezzo di compravendita per le sei unità

5 / 8 di PPP di proprietà della reclamante, e CHF 2'926'750.00 corrisponderebbero al prezzo di alienazione per le unità di PPP di proprietà della E.\_\_\_\_\_ SA. Dalla documentazione prodotta si ipotizza che dal prezzo complessivo della palazzina pari a CHF 5'750'000.00 andrebbero poi dedotti il valore di CHF 1'955'000.00 (1'610'000 + 345'000) delle due cartelle ipotecarie registrali gravanti in primo e secondo rango collettivo tutte le unità di PPP oggetto della compravendita, e l'importo di CHF 310'787.50 per l'intermediazione del contratto di compravendita, da cui risulterebbe l'importo restante di CHF 3'484'212.50 (5'750'000 ./. [1'955'000 + 310'787.50]; cfr. act. B.3). Tale importo di CHF 3'484'212.50

andrebbe poi suddiviso tra le due società venditrici, si presume nell'ordine di metà ciascuno, considerato il prezzo di compravendita complessivo per le singole quote. Di conseguenza, la reclamante otterrebbe la somma di CHF 1'742'106.25 (3'484'212.50/2), da cui andrebbero infine dedotti gli importi a carico esclusivo della società reclamante, e meglio CHF 487'250.00 per il debito nei confronti della E.\_\_\_\_\_ SA (parzialmente garantito dalla cartella ipotecaria registrata di nominali CHF 350'000.00), nonché CHF 169'395.00 per il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali sugli utili dovute dalla reclamante. Il provento della compravendita a favore della società reclamante parrebbe pertanto essere nell'ordine di grandezza di un milione di franchi (1'742'106.25 ./. 487'250 ./. 169'395 = 1'085'461.25). Alla luce di tale documentazione e considerato lo stadio delle trattative di compravendita raggiunto dalle parti, appare verosimile che gli appartamenti di proprietà della reclamante costituiscano un mezzo liquido a sua disposizione, ovverosia un attivo immediatamente e concretamente disponibile. Occorre inoltre rilevare che la reclamante ha prodotto l'estratto del registro delle esecuzioni emesso dall'UEF il 7 maggio 2025, da cui si evince che non vi sono procedure esecutive attive nei suoi confronti, né attestati di carenza di beni (act. B.8). In siffatte circostanze, appare poco probabile che la società reclamante abbia debiti non posti in esecuzione superiori all'ipotetico ricavo dalla compravendita nell'ordine di un milione di franchi. Tali indizi lasciano desumere la solvibilità della società reclamante. In siffatte circostanze, nonostante la carente documentazione allegata, considerata l'imminente compravendita dei sei appartamenti di proprietà della reclamante, appare verosimile che quest'ultima disponga di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti a medio termine. Occorre pertanto concludere che la reclamante appare solvibile e che in concreto il primo requisito cumulativo dell'art. 174 cpv. 2 LEF è pertanto adempiuto.

6 / 8 4. Visto tutto quanto precede, il reclamo dev'essere dunque accolto e la dichiarazione di fallimento del giudice unico del Tribunale regionale del 30 aprile 2025 annullata. 5. La reclamante – nonostante regolare citazione – non si è presentata all'udienza del 30 aprile 2025 dinnanzi al Tribunale regionale e ha fatto valere il pagamento dell'importo posto in esecuzione unicamente in sede di reclamo. La tassa di giustizia va quindi posta a carico della reclamante sia per la procedura di prima istanza che per quella di reclamo (art. 108 CPC). Di riflesso, la reclamante non ha diritto a ripetibili, le quali non sono in ogni caso state protestate (act. A.1).

7 / 8 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Moesa del 30 aprile 2025 (inc. n. 335.2025.114) è modificata come segue: "1. La domanda di fallimento è respinta. 2. La tassa di giustizia di CHF 100.00 è posta a carico della A.\_\_\_\_\_ SA. 3. [...] 4. [...]" 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico della A.\_\_\_\_\_ SA e compensata con l'anticipo versato. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]

8 / 8 Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Il presidente Moses L'attuarista Bensbih

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.